

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**COMUNE DI RIVE D'ARCANO**

**PRPC di iniziativa privata  
per il Comparto S4 (Arcano superiore)**  
NCT foglio 1 mapp. nn. 326

**RAPPORTO PRELIMINARE**  
**per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS**  
art.12 del D.lgs.152/2006

proponenti: De Mezzo Maura Angela, De Mezzo Sante Carlo

elaborati urbanistici: arch. Emilio Savonitto arch. Gianfranco Pezzetta



giugno 2015

# **RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS**

art.12 del D.lgs.152/2006

## **Premesse normative della VAS**

### **Descrizione del piano o programma**

- inquadramento territoriale

- **analisi delle caratteristiche del Piano**

- **analisi caratteristiche degli impatti del Piano**

secondo i criteri di cui all' "allegato I" della parte II° del D.Leg.vo 152/2006

## **Conclusioni**

## Premesse normative della VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti del presente PRPC si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti dello stesso possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente.

La fase di valutazione si svolge secondo le modalità descritte dall'art.12 del D.Leg.vo 152/2006.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152**  
**Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)**

### Articolo 12 *Verifica di assoggettabilità*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'**autorità procedente** trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare** comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, **facendo riferimento ai criteri dell'allegato I** del presente decreto.

2. L'**autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti** in materia ambientale da consultare e **trasmette loro il documento preliminare** per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il **provvedimento di verifica assoggettando o escludendo** il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati

### Articolo 6 - *Oggetto della disciplina*

1. ....

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori ..... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, .....

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente (3).

**PROPONENTE:** De Mezzo Maura Angela, De Mezzo Sante Carlo

**AUTORITÀ PROCEDENTE:** *la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano*

**AUTORITÀ COMPETENTE:** la Giunta Comunale

**Art.4 della LR n.16/2008** (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) **proponente**: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) **autorità competente**: la Giunta comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate **piccole aree a livello locale**:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'**autorità competente valuta**, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

**ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12.**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

## **Descrizione del piano o programma**

Oggetto del presente PRPC concerne la pianificazione di un piccolo ambito posto in fregio alla strada provinciale che collega Fagagna con Majano, ubicato in posizione isolata rispetto al sistema insediativo.

Obiettivo del Piano è quello di ridefinire l'uso di volumetrie storicamente presenti in tale area, proponendone la ristrutturazione urbanistica - demolizione e rilocalizzazione dei volumi - per poter ri-utilizzare il sito quale sede di un'iniziativa imprenditoriale con finalità sanitarie ed assistenziali.

La presenza delle reti di urbanizzazione essenziali (viabilità stradale, acquedotto e rete elettrica) non comporta, per effetto del presente PRPC, realizzazione di ulteriori infrastrutture nè modifiche o nuove viabilità di interesse pubblico.

L'assenza di collegamento fognario potrà essere risolta nella fase di ristrutturazione dell'insediamento mediante adeguati sistemi di depurazione e successivo recapito al suolo degli effluenti, in considerazione dell'ampia area di pertinenza e del limitato incremento antropico apportato dall'iniziativa.

Il PRPC risulta conforme al PRGC vigente, limitandosi a precisarne il perimetro, i parametri e a definire la disposizione urbanistica dell'insediamento secondo le prescrizioni dello stesso.

## - analisi delle caratteristiche del Piano

Per analizzare le potenziali ricadute del Piano si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascun singolo punto elencato dall' **"allegato I"** della parte II° del Decreto legislativo 152/2006

### 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i></li> </ul>	<p>L'oggetto del PRPC attinente la la ristrutturazione urbanistica di immobili già presenti in sito; non incide sugli aspetti strutturali che costituiscono il quadro di riferimento territoriale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</i></li> </ul>	<p>Il PRPC non genera variazioni del PRGC, e pertanto non determina ricadute su altri programmi o piani.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i></li> </ul>	<p>I contenuti del PRPC e la sua localizzazione non incidono su scelte strategiche che possano influenzare aspetti connessi alla sostenibilità dello sviluppo territoriale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i></li> </ul>	<p>I contenuti e gli effetti del PRPC non hanno rilevanza, nè ricadute apprezzabili, per quanto attiene alle scelte connesse alla sostenibilità dello sviluppo territoriale o alla gestione dei siti tutelati sotto l'aspetto ambientale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i></li> </ul>	<p>I contenuti e gli effetti del PRPC non modificano aspetti aventi attinenza e/o ricadute incrementali apprezzabili riferiti alla gestione rifiuti o protezione delle acque</p>

## - analisi caratteristiche degli impatti del Piano

Analogamente, per analizzare i potenziali impatti del PRPC si trattano i punti indicati dall' "allegato I" della parte II del decreto legislativo 152/2006

### 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</li> </ul>	Il PRPC in esame concerne esclusivamente un assetto ed un uso attualizzato degli immobili già presenti sul sito; pertanto non determina impatti aggiuntivi rispetto allo stato di fatto ed alle previsioni del PRPC vigente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• carattere cumulativo degli impatti;</li> </ul>	Non vi sono previsioni del PRPC che possano considerarsi aggiuntive rispetto al allo stato di fatto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• natura transfrontaliera degli impatti;</li> </ul>	Non sono immaginabili impatti transfontalieri.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</li> </ul>	Il PRPC non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</li> </ul>	Eventuali attività connesse al PRPC non potranno avere impatti che, per estensione, eccedono il sedime direttamente interessato.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</li> </ul> </li> </ul>	Le aree interessate dal PRPC sono aree già edificate, da assoggettare ad una ristrutturazione mirata ad attualizzarne le potenzialità d'uso. Non vi sono punti di contiguità con emergenze del patrimonio naturale nè degli elementi storici dell'insediamento.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li> </ul> </li> </ul>	Per effetto del indicazioni del PRPC non sono prevedibili effetti in grado di incrementare aspetti che incidono sulla vulnerabilità del territorio interessato, nè di intensificare il consumo di suolo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</li> </ul>	Il PRPC non interessa paesaggi protetti da Enti o Norme sovraordinati; non comporta modificazioni di impatto, antropico o paesaggistico, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio.

## Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle tematiche indicate dall'allegato I al D.Leg.vo 152/2006, sulla base dei contenuti specifici del **PRPC di iniziativa privata per il Comparto S4 (Arcano superiore) nel Comune di Rive d'Arcano** illustrati nella presente relazione, si può ritenere, con sufficiente ragione scientifica, che il Piano in esame non determini effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possa escludere la valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Leg.vo 152/2006.